



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 29.10.2012

OGGETTO:	Modifica delibera Consiglio Comunale n. 1 del 24.05.2012 "I.M.U. - Imposta Municipale Propria - Istituzione e aliquote - Determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 e approvazione del relativo Regolamento".
-----------------	--

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **ventinove** del mese di **Ottobre** in Tadasuni e nella sala consiliare del Comune, alle ore **20,30**;

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** in **prima** convocazione, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI

Cognome e nome	Presenti	Assenti
1. DELIGIA Livio	X	
2. PORCU Monica		X
3. DEMARTIS Marco	X	
4. CARTA Antioco	X	
5. OPPO Francesco	X	
6. DEMARTIS Raffaele Antonuccio	X	
7. MONAGHEDU Vincenzo	X	
8. FRAU Giordano	X	
9. CAMPUS Sergio	X	
10. LOI Matteo		X
11. ATZORI Angelo Maria Domenico		X
12. MANCA Angelo		X
13. Piras Rina		X

Assegnati n° 13	Presenti n° 8	Assenti n° 5
-----------------	---------------	--------------

Presiede l'adunanza il Sindaco **Livio Deligia**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, **Dr. Pietro Caria**;

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 24.05.2012, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014.";

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23.03.2012 avente per oggetto "Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Proposta Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2012.";

VISTA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 24.05.2012 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria – Istituzione e aliquote – Determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 e approvazione del relativo Regolamento";

PREMESSO che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

"Art. 7 - Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8 - Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
... omiss..."

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»

VISTO in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

... omiss..."

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

CONSIDERATO, altresì, che la competenza all'istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia essendo l'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*, una imposta obbligatoria introdotta con legge dello stato, la competenza della Giunta Comunale in merito al presente atto è stata solamente di proposta del tributo con l'aliquota ordinaria per essere inserita nel bilancio di Previsione 2012, lasciando la competenza come per legge al Consiglio Comunale la facoltà di

modificare con propria deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione l'aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

VALUTATO che l'amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 nella stessa misura della aliquota ordinaria così come previsto dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

DATO ATTO che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

DATO altresì atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota di base dello 0,76%, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale;

CONSIDERATO, quindi, che in relazione a tale tipologia di immobili, al Comune è destinata la differenza lo fra 0,38% e l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che rispetto all'aliquota ICI dello 0,40% applicata sino ad oggi, è determinata una diminuzione del gettito la quale però è compensata dall'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto in sede di prima applicazione erano state applicate delle aliquote inferiori rispetto all'aliquota di base del 0,76%, salvo la possibilità inizialmente di modificarle entro il 30 settembre;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Tadasuni, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 4 comma 6, del D.L. 162/2012 e dall'art. 28, comma 7, art. 28 commi 7 e 9 del D.L. 201/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del trasferimento ordinario per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI; -
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo già approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24/05/2012 riportando tutte le aliquote precedentemente stabilite all'aliquota di base dell'imposta pari allo **0,76 per cento** per tutti gli immobili ed aree edificabili, mentre l'aliquota è ridotta allo

0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e **allo 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'11 agosto 2012, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012.

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il Decreto Legge 10 Ottobre 2012, n. 174 art. 3, comma 1, che ha introdotto ulteriori funzioni all'organo di revisione, tra cui il rilascio del parere sulle proposte di deliberazione dei regolamenti di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio finanziario, costituito da n. 38 articoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.05.2012, e ritenuto necessario procedere ad alcune modifiche agli articoli così come segue:

- **Art. 6 – definizione di fabbricato** – con l'aggiunta del comma 4 inerente i fabbricati rurali;
- **Art. 12 – aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli** – con la sostituzione dell'intero comma 1 ed aggiunta commi aa, b, c, d, e inerente la disciplina per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
- **Art. 14 – detrazioni di imposta** – con l'aggiunta del comma 4 prevedendo la detrazione anche per i coniugi separati;
- **Art. 23 – fabbricati inagibili ed inabitabili** – con l'aggiunta del comma 2 inerente la richiesta di agevolazioni per locali inagibili ed inabitabili;
- **Art. 30 – versamenti ed introiti minimi** – correzione della cifra a € 12,00, in quanto c'era una incongruenza con l'art. 17 che prevede il versamento minimo in € 12,00 e non in € 5,00 come stabilito dall'art. 30.

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti ai sensi del D. L. 10 Ottobre 2012, n. 174 art. 3, comma 1, che ha introdotto ulteriori funzioni all'organo di revisione, tra cui il rilascio del parere sulle proposte di deliberazione dei regolamenti di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n°C.C. n°11 del 02.05.2003, esecutiva;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

- Con voti unanimi

DELIBERA

1- Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.05.2012 e stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, così come segue e meglio indicate nel comma 2 del presente atto:

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento (immobili ed aree)**.
- L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze;
- L'aliquota è ridotta **allo 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- Vengono confermate le detrazioni d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- Inoltre la predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.

2- Tabella esplicativa dell'aliquote dell'Imposta municipale propria (Imp o Imu) approvate

Tipo Immobile	Cat. Catastali	Base imponibile	Aliquota Imp/Imu
Seconda casa, box, garage, magazzini, tettoie	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	0,76%
Abitazione principale + garage, magazzini tettoie (max 1 per tipo)	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	0,40% e detrazione di 200 €
Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4, C/5	Rendita Cat (+5%) x 140	0,76%
Collegi, scuole, caserme, prigioni	Da B/1 a B/8	Rendita Cat (+5%) x 140	0,76%
Uffici	A/10	Rendita Cat (+5%) x 80	0,76%
Negozi	C/1	Rendita Cat (+5%) x 55	0,76%
Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, banche, ospedali privati, Fabbriche, parco eolico	Da D/1 a D/9	Rendita Cat (+5%) x 60	0,76%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale delle attività agricole	D/10	Rendita Cat. (+5) X 60	0,20%
Aree Edificabili		Valore Venale	0,76%
Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale nonché per gli alloggi assegnati dagli istituti pubblici			0,76%

3- Di modificare ed integrare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, nei seguenti articoli:

- **Art. 6 – definizione di fabbricato** – con l'aggiunta del comma 4 inerente i fabbricati rurali;
- **Art. 12 – aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli** – con la sostituzione dell'intero comma 1 ed aggiunta commi 1a, b, c, d, e inerente la disciplina per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
- **Art. 14 – detrazioni di imposta** – con l'aggiunta del comma 4 prevedendo la detrazione anche per i coniugi separati;
- **Art. 23 – fabbricati inagibili ed inabitabili** – con l'aggiunta del comma 2 inerente la richiesta di agevolazioni per locali inagibili ed inabitabili;
- **Art. 30 – versamenti ed introiti minimi** – correzione della cifra a € 12,00, in quanto c'era una incongruenza con l'art. 17 che prevede il versamento minimo in € 12,00 e non in € 5,00 come stabilito dall'art. 30.
- **Di confermare** quanto già indicato negli altri articoli del regolamento composto di n. 38 articoli, ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

4- Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.

5- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

6- Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione ed in assenza di tale Deliberazione si intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

- 7- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Con separata votazione con unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4, della D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.

Tadasuni 29.10.2012

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 31 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pietro Caria)